Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 luglio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 luglio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati gli articoli 35 primo comma limitatamente alle parole "che occupa più di 15 dipendenti" e 37 limitatamente alle parole "che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica" e "salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali", della legge n. 300 del 20 maggio 1970? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour, 185, presso Democrazia proletaria.

(7189)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. Centrale, sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 agosto 1976, concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Centrale, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 602, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della S.p.a. Centrale, il senatore avv. Carlo Torelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 giugno 1977, con il quale, in sostituzione del sen. avv. Carlo Torelli, dimissionario, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Bertani;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976, concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare allo stato l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Vista la nota ministeriale n. 811979 dell'11 agosto 1978, con la quale è stato stabilito un compenso a favore del dott. Antonio Bertani di L. 650.000 mensili a titolo di acconto sulle competenze spettanti per l'opera prestata in qualità di commissario liquidatore della S.p.a. Centrale;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere all'erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della S.p.a. Centrale, dott. Antonio Bertani, sarà corrisposto a carico della liquidazione un compenso mensile di L. 650.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(6612)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. Columbia, sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 603, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 agosto 1976 concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Columbia, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta,

Visto il decreto del Presidente della Repubbblica 11 agosto 1976, n. 603, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della S.p.a. Columbia il sen. avv. Carlo Torelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 giugno 1977 con il quale, in sostituzione del sen. avv. Carlo Torelli, dimissionario, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Bertani;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976 concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare allo stato l'ammontare delle attività e della passività della società ora in liquidazione;

Vista la nota ministeriale n. 811960 dell'11 agosto 1978 con la quale è stato stabilito un compenso, a favore del dott. Antonio Bertani, di L. 850.000 mensili a titolo di acconto sulle competenze spettanti per la opera prestata in qualità di commissario liquidatore della S.p.a. Columbia;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere all'erogazione di acconti mensili mediante decreto del Presidente della Repubblica al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al commissario liquidatore della S.p.a. Columbia, dott. Antonio Bertani, sarà corrisposto, a carico della liquidazione, un compenso mensile di L. 850.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per la opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(6611)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 228, con il quale il dott. Lucio Claps fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Lucio Claps è stato nominato, tra gli altri agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 1° febbraio 1980, con la quale il dott. Lucio Claps ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dalla commissione per il listino e dalla deputazione della borsa valori di Bologna;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Lucio Claps dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna, a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 47

(7021)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464,

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1979 e 18 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 1° giugno al 29 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7047)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali di carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1979 e 18 settembre 1979 e 30 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 30 agosto 1979 al 27 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7048)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromoxil » 6 e 20 compresse, della ditta Farmacologica torinese del dott. Paolo Zazzera, in Rivalta Torinese. (Decreto di revoca n. 6065/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 marzo 1949, con il quale venne registrata al n. 1837 a nome della ditta Farmacologica torinese del dott. Paolo Zazzera, all'epoca con sede in Torino, via Aquila, 22 e successivamente in Rivalta Torinese (Torino), piazza Martiri della Libertà, 5, la specialità medicinale denominata « Bromoxil » 6 e 20 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Torino, via Aquila, 22;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Promoxil » 6 e 20 compresse, registrata al n. 1837 in data 9 marzo 1949, a nome della ditta Farmacologica torinese del dott. Paolo Zazzera, già in sede in Torino, via Aquila, 22, ora in Rivalta Torinese (Torino) piazza Martiri della Libertà, 5.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diastenol » 6 fiale × 2 cc, nonchè la categoria flacone gocce × g 15 e × g 20, della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del Dr. P. Malizia, in Roma. (Decreto di revoca n. 6050/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 24 febbraio 1969, con il quale venne registrata ai numeri 19221 e 19221/A la specialità medicinale denominata « Diastenol » 6 fiale × 2 cc, nonché la categoria flacone gocce × g 15 e × g 20 a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del Dr. P. Malizia, con sede in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale n. MLZPLA29P17D279M, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche si è rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta ad intossicazione da neurodeperimenti e che in quest'ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo d'azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeperimenti che si vogliono antagonizzare, come contestato alla ditta interessata in data 22 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata pervenute in data 28 dicembre 1978;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979 che conferma le motivazioni addotte dalla commissione di revisione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diastenol » 6 fiale × 2 cc, nonché della categoria flacone gocce × g 15 e × g 20, registrata ai numeri 19221 e 19221/A in data 24 febbraio 1969, a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del Dr. P. Malizia con sede in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale n. MLZPLA29P17D279M.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6541)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corfil » flacone × g 15 di soluzione gocce, della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., in Monteriggioni. (Decreto di revoca n. 6052/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 dicembre 1968 e 5 aprile 1972, con i quali venne registrata al n. 11487 la specialità medicinale denominata « Corfil » flacone × g 15 di soluzione gocce, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana n. 84, codice fiscale n. 00050260520, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche si è rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nell'insufficienza respiratoria, sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta ad intossicazioni da neurodeperimenti e che in quest'ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeperimenti che si vogliono antagonizzare, come contestato alla ditta interessata in data 15 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corfil » flacone × g 15 di soluzione gocce, registrata al n. 11487 in data 21 dicembre 1968 e 5 aprile 1972, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana n. 84, codice fiscale n. 00050260520.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ormosedolo » 50 confetti, della ditta S.A.L.F., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 6049/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 agosto 1957, con il quale venne registrata al n. 12966 la specialità medicinale denominata « Ormosedolo » 50 confetti, a nome della ditta S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, codice fiscale numero 00226250165, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche così come contestato alla ditta interessata in data 6 luglio 1977;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata in data 8 marzo 1978, con le quali la ditta stessa chiedeva modifica di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ormosedolo » 50 confetti, registrata al n. 12966 in data 28 agosto 1957 a nome della ditta S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, con sede in Bergamo, via D'Alzano, 12, codice fiscale n. 00226250165.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmoplex » 10 fiale × 2 cc e della relativa serie pediatrica 10 fiale × 1 cc, della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., in Monteriggioni. (Decreto di revoca n. 6051/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 giugno 1962, 5 aprile 1972 e 28 luglio 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 19790 e 19790/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pulmoplex » 10 fiale × 2 cc e la serie pediatrica 10 fiale × 1 cc, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale n. 00050260520, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta suddetta non ha ottemperato alla circolare n. 118 del 17 luglio 1967 relativa all'eliminazione dell'uretano etilico, come richiesto con nota 1° ottobre 1977;

Visto il decreto di sospensione n. 20/S del 7 ottobre 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pulmoplex » 10 fiale × 2 cc e della relativa serie pediatrica 10 fiale × 1 cc, registrate ai numeri 19790 e 19790/1 in data 8 giugno 1962, 5 apri-

le 1972 e 28 luglio 1972, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale n. 00050260520.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chemiogin » (bastoncelli per uso vaginale), nella confezione flacone 5 bastoncelli vaginali, della ditta Laboratorio Boldacci S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6048/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1970, con il quale venne registrata al n. 9321 la specialità medicinale denominata « Chemiogin » (bastoncelli per uso vaginale), nella confezione flacone 5 bastoncelli vaginali, a nome della ditta Laboratori Boldacci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele Degli Scalzi 73, codice fiscale n. 00108790502, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta in data 17 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chemiogin » (bastoncelli per uso vaginale), nella confezione flacone 5 bastoncelli vaginali, registrata al n. 9321 in data 22 maggio 1970, a nome della ditta Laboratori Boldacci S.p.a., con sede in Pisa, via S. Michele Degli Scalzi n. 73, codice fiscale 00108790502.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epatonina », nella preparazione flacone 40 compresse, della ditta Fidap S.p.a., in Catania. (Decreto di revoca n. 6062/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1960, con il quale venne registrata al n. 14861 la specialità medicinale denominata « Epatonina », nella preparazione flacone 40 compresse, a nome della ditta Fidap S.p.a. - Industria chimico biologica, con sede in Catania, corso Italia n. 111, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la stessa sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatonina », nella preparazione flaconi 40 compresse, registrata al n. 14861 in data 9 febbraio 1960, a nome della ditta Fidap S.p.a. - Industria chimico biologica, con sede in Catania, corso Italia, 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodamelis » flacone da g 28 di gocce per uso orale, della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia, in Milano. (Decreto di revoca n. 6090/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 aprile 1957, con il quale venne registrata al n. 12478 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa n. 31, la specialità medicinale denominata « Iodamelis », flacone da g 28 di gocce per uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodamelis », flacone da g 28 di gocce per uso orale, registrata al n. 12478 in data 30 aprile 1957 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico A. Malizia con sede in Milano, via Giacosa n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblcato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6692)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Obimicina » 3 ovuli vaginali, della ditta O.B.I. S.p.a., in Sesto San Giovanni. (Decreto di revoca n. 6147/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 novembre 1971 e 16 febbraio 1974, con i quali venne registrata al n. 9101/A, a nome della ditta O.B.I. S.p.a. per l'industria farmaceutica, già con sede in Milano, via Sapeto, 7, ora con sede e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26, codice fiscale n. 00777330150, la specialità medicinale denominata « Obimicina », 3 ovuli vaginali (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, così come contestato alla ditta in data 23 ottobre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Obimicina », 3 ovuli vaginali (categoria), registrata al n. 9101/A con decreti in data 27 novembre 1971 e 16 febbraio 1974, a nome della ditta O.B.I. S.p.a., per l'industria farmaceutica, già con sede in Milano, via Sapeto, 7, ora con sede e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26, codice fiscale n. 00777330150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiovit B_1 » 30 compresse da mg 50 e la relativa categoria 10 fiale da ml 2 × mg 25, della ditta Elkon di F. Cajani, in Milano, e da quest'ultima ceduta alla ditta Valfarma S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6149/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 settembre 1961, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 18564 e 18564/A, a nome della ditta Elkon di F. Cajani, con sede in Milano, via Appiani, 22, la specialità medicinale denominata « Tiovit B_1 », 30 compresse da mg 50 e relativa categoria 10 fiale da ml 2 × mg 25, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico dott Guidi di Milano;

Considerato che, successivamente, come da dichiarazione in data 28 agosto 1963 della succitata ditta Elkon di Milano, la specialità medicinale suddetta è stata ceduta alla ditta Valfarma S.p.a., con sede in Milano, via Stradella, 3;

Considerato che quest'ultima ditta non ha presentato domanda per il trasferimento a proprio nome della registrazione della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tiovit B_1 », 30 compresse da mg 50 e relativa categoria 10 fiale da ml 2 × mg 25, registrate rispettivamente ai numeri 18564 e 18564/A, in data 25 settembre 1961, a nome della ditta Elkon di F. Cajani di Milano, via Appiani, 22, e da questa successivamente ceduta alla ditta Valfarma S.p.a., con sede in Milano, via Stradella, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7037)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cioccolato purgativo alla Fenolftaleina », 6 cioccolatini e relative categorie « Pillole purgative alla Fenolftaleina », 20 pillole e « Cachets purgativi alla Fenolftaleina », 2 cachets, della ditta Farmacologica torinese Zazzera, in Rivalta Torinese. (Decreto di revoca n. 6148/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° settembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9245, a nome della ditta Farmacologica torinese Zazzera, con sede in Rivalta Torinese (Torino), la specialità medicinale denominata « Cioccolato purgativo alla Fenolftaleina » (6 cioccolatini) e relative categorie « Pillole purgative alla Fenolftaleina » (20 pillole) e « Cachets purgativi alla Fenolftaleina » (2 cachets), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norme del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cioccolato purgativo alla Fenolftaleina » (6 cioccolatini) e relative categorie « Pillole purgative alla Fenolftaleina » (20 pillole) e « Cachets purgativi alla Fenolftaleina » (2 cachets), registrata al n. 9245 in data 1° settembre 1954, a nome della ditta Farmacologica torinese Zazzera, con sede in Rivalta Torinese (Torino).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tocofillina » tipo normale da 25 e 50 compresse e la categoria tipo forte da 20 e 40 compresse e tipo extra forte da 20 e 50 compresse, della ditta Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6151/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 28 giugno 1950, 3 febbraio 1951 e 5 maggio 1952, con i quali venne registrata ai numeri 3586, 3586/A e 3586/B, a nome della ditta Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112, codice fiscale n. 00109910505 la specialità medicinale denominata « Tocofillina », tipo normale da 25 e 50 compresse e la categoria tipo forte da 20 e 40 compresse e tipo extra forte da 20 e 50 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tocofillina », tipo normale da 25 e 50 compresse e la categoria tipo forte da 20 e 40 compresse e tipo extra forte da 20 e 50 compresse, registrata ai numeri 3586, 3586/A e 3586/B in data 28 giugno 1950, 3 febbraio 1951 e 5 maggio 1952, a nome della ditta Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112, codice fiscale n. 00109910505.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biotensina » flaconi da 200 e 135 cc, della Società laboratori chimici Pierandrei, in Aprilia. (Decreto di revoca n. 6152/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1956, con il quale venne registrata al n. 11491, a nome della Società laboratori chimici Pierandrei, con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Cagliari n. 210, codice fiscale n. 00234040590, la specialità medicinale denominata « Biotensina », flaconi da 200 cc e 135 cc uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede medesima;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità del prodotto suddetto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, così come contestate alla ditta in data [illegible] gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979 che ha espresso parere favorevole alla revoca considerata la mancanza di valido metodo analitico inteso ad identificare e titolare la « corteccia di rene di animale adulto iperalimentato » e la insufficiente dimostrazione della validità terapeutica;

Considerato che la ditta non ha presentato le proprie deduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biotensina », flaconi da 200 e 135 cc registrate al n. 11491 in data 8 agosto 1956, a nome della Società laboratori chimici Pierandrei, con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Cagliari, 210, codice fiscale n. 00234040590.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uroben », nella confezione da 30 compresse, della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone & C. S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca n. 6146/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 dicembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9628 la specialità medicinale denominata « Uroben », nella confezione da 30 compresse, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone & C. S.n.c., codice fiscale n. 00730580156, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Osoppo n. 7 — generalità di un socio responsabile: Barone Pietro, nato a Palermo il 22 agosto 1934, di sesso maschile, e residente in Milano, via Leone Tolstoi n. 48, amministratore — prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Uroben », nella confezione da 30 compresse, registrata al n. 9628 in data 16 dicembre 1954, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di P. Barone & C. S.n.c., codice fiscale n. 00730580156, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Osoppo n. 7, generalità di un socio responsabile: Barone Pietro, nato a Palermo il 22 agosto 1934, residente in Milano, via Leone Tolstoi n. 48, di sesso maschile, amministratore.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7034)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broval » 30 confetti, della ditta Salfa biochimici dott. Ferranti, in Ancona. (Decreto di revoca n. 6150/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1953, con il quale venne registrata al n. 8069, a nome della ditta Salfa biochimici dott. Ferranti, codice fiscale numero 00135190429, con sede e domicilio fiscale in Ancona, piazza Rosselli n. 2, la specialità medicinale denominata « Broval », 30 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broval », 30 confetti, registrata al n. 8069 in data 5 settembre 1953, a nome della ditta Salfa biochimici dott. Ferranti, codice fiscale n. 00135190429, con sede e domicilio fiscale in Ancona, piazza Rosselli n. 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Impresa edile Pascali geom. Antonio con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7056)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 12 maggio 1979 e 18 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979, 19 marzo 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1978 al 30 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7052)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 12 maggio 1979, 18 ottobre 1979 e 4 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7050)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Impresa edile Pascali geom. Antonio con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980 e 4 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7057)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979, 10 marzo 1980, 20 marzo 1980 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7053)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 12 maggio 1979, 18 ottobre 1979, 4 luglio 1980 e 5 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7051)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, in Milano, stabilimenti in Barlassina e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 marzo 1978 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano, è prolungata al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7054)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento in Villa Lagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente alla sede e stabilimento di Villa Lagarina (Trento);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7045)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, in Milano, stabilimenti in Barlassina e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio e 8 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 marzo 1978 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano, è prolungata al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7055)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento in Villa Lagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.A. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1980 e 9 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopraindicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente alla sede e stabilimento di Villa Lagarina (Trento);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7046)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga fino al 30 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agis, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agis, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 3 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necesità di prolungare fino al 30 settembre 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agis, con sede in Taranto, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(7174)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1561/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1562/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1563/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1564/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 34 (codice 0340), originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1565/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle etichette, filati di ciniglia, tulli e ricami, della categoria di prodotti n. 62 (codice 0620), originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1566/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili della categoria di prodotti n. 114 (codice 1140), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1567/80 della commissione, del 23 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1568/80 della Commissione, del 23 giugno 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 157 *del* 24 *giugno* 1980.

(150/C)

Regolamento (CEE) n. 1569/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Regolamento (CEE) n. 1570/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1571/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1980/1981).

Regolamento (CEE) n 1572/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari dell'Algeria (1980/1981).

Pubblicati nel n. L 159 *del* 25 *giugno* 1980.

(151/C)

Regolamento (CEE) n. 1573/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.

Regolamento (CEE) n. 1574/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 1575/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 1576/80 della commissione, del 20 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli.

Pubblicati nel n. L 161 *del* 26 *giugno* 1980.

(152/C)

Regolamento (CEE) n. 1577/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1578/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1579/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che introduce un dazio antidumping provvisorio sulle sveglie e pendolette-sveglie meccaniche (diverse dalle sveglie da viaggio) originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica, e che annulla un dazio nazionale antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglie meccaniche originarie della Cina imposto a norma delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione.

Regolamento (CEE) n. 1580/80 della commissione, del 24 giugno 1980, relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh.

Regolamento (CEE) n. 1581/80 della commissione, del 24 giugno 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 per quanto concerne il tasso speciale di alcuni prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1582/80 della commissione, del 24 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 712/80, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1979.

Regolamento (CEE) n. 1583/80 della commissione, del 24 giugno 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 158 *del* 25 *giugno* 1980.

(153/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 27 giugno 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Salecì a r.l., in Brembate (Bergamo), costituita per rogito Squillaci in data 21 dicembre 1974, rep. n. 1767, reg. soc n. 9890;

2) società cooperativa edilizia Il Collettivo a r.l., in Belluno, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 29 dicembre 1972, rep. n. 13399, reg. soc. 1910;

3) società cooperativa edilizia Cornoler a r.l., in Belluno, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 21 giugno 1974, rep. n. 20090, reg. soc. n. 2111;

4) società cooperativa edilizia Emporium a r.l., in Empoli (Firenze), costituita per rogito Verre in data 8 febbraio 1962, rep. n. 21356, reg. soc. n. 15586;

5) società cooperativa edilizia Michelangiolo Buonarroti a r.l., in Empoli (Firenze), costituita per rogito Mannucci Angiolo in data 3 giugno 1948, rep. n. 5956, reg. soc. n. 9153;

6) società cooperativa edilizia «Galileo Galilei» a r.l. in Empoli (Firenze), costituita per rogito Mannucci Angiolo in data 10 maggio 1948, rep. n. 5917, reg. soc. 9408;

7) società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., in S. Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 14 dicembre 1963, rep. n. 1801, reg. n. 1821;

8) società cooperativa mista «Aeerre» a r.l., in Bologna, costituita per rogito Romagnoli in data 8 marzo 1971, rep. n. 10871, reg. soc. n. 18609;

9) società cooperativa edilizia «Amelia» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 24 settembre 1963, rep. n. 22413, reg. soc. 2929;

10) società cooperativa edilizia «S. Vitale» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 28 febbraio 1950, rep. n. 15622, reg. soc. n. 1791;

11) società cooperativa edilizia «S. Giuliano» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 15 gennaio 1969, rep. 55501, reg. soc n. 3354;

12) società cooperativa edilizia «S. Giuseppe» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 9 gennaio 1965, reg. n. 31630, reg. soc. n. 3052;

13) società cooperativa edilizia «Achille Grandi» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 31 maggio 1972, rep. n. 74427, reg. soc. n. 3742;

14) società cooperativa edilizia «S. Cristoforo» a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 13 marzo 1965, rep. n. 32567, reg. soc. n. 3065;

15) società cooperativa edilizia «La MI.CA» a r.l., in Cotignola (Ravenna), costituita per rogito Raponi in data 27 settembre 1969, rep. 26673, reg soc. n. 3460;

16) società cooperativa edilizia «Nautilus 1972» a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 1° luglio 1971, rep. n. 69930, reg. soc. 1980/71;

17) società cooperativa edilizia «Traguardo 74» a r.l. in Roma, costituita per rogito Franci in data 5 agosto 1974, rep. n. 196552, reg. soc. n. 4106/74;

18) società cooperativa edilizia «Domus Amoena» a r.l., in Roma, costituita per rogito Cerasi - coad. Lanciotti -, in data 16 settembre 1970, rep. n. 19927, reg. soc. n. 3093/70;

19) società cooperativa edilizia «Primo Maggio» a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 11 novembre 1973, rep. n. 10971, reg. soc. n. 3761;

20) società cooperativa edilizia «Delle Rose» a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 11 novembre 1973, rep. n. 10938, reg. soc. n. 3751;

21) società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e combattenti a r.l., in Orte (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 15 maggio 1951, rep. 6693, reg. soc. n. 982;

22) società cooperativa edilizia «Concordia» fra i dipendenti da enti pubblici, statali, parastatali e locali» a r.l., in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 2 luglio 1957, rep. n. 8712, reg. soc. n. 524;

23) società edilizia «Il Focolare» a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 10 giugno 1957, rep. n. 21042, reg. soc. n. 518;

24) società cooperativa edilizia «Casa L'Amicizia» a r.l., in Francavilla a Mare (Chieti), costituita per rogito Orsini in data 22 settembre 1964, rep. n. 27210, reg. soc. n. 714,

25) società cooperativa edilizia «Alento-Foro» a r.l., in Francavilla a Mare (Chieti), costituita per rogito De Santis in data 26 agosto 1965, rep. n. 6381, reg. soc. n. 723;

26) società cooperativa edilizia «Mario Morgantini» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 28 gennaio 1964, rep. n. 4608, reg. soc n. 166;

27) società cooperativa mista «CO.S.VA.N.CA. - Cooperativa per lo sviluppo e la valorizzazione della natura nella Campania» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja-Sanseveri in data 29 dicembre 1975, rep. n. 10356, reg. soc. n. 303;

28) società cooperativa edilizia «Acquachiara Undicesima» a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Tortorella in data 23 aprile 1975, rep. n. 30629, reg. soc. n. 6014/7089;

29) società cooperativa edilizia «Acquachiara decima» a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Tortorella in data 23 aprile 1975, rep. n. 30628, reg. soc. n. 6013/7088;

30) società cooperativa edilizia «Coralba III» a r.l., in Bari costituita per rogito De Propris in data 27 marzo 1971, rep. n. 21471, reg. soc. n. 6495;

31) società cooperativa edilizia «ACLI - Don Pasquale Uva» a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 26 marzo 1975, rep. n. 6369, reg. soc. n. 3000;

32) società cooperativa edilizia «Saverio De Rinaldis» a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 28 ottobre 1974, rep. n. 150393, reg. soc. n. 3780;

33) società cooperativa edilizia «Vincenzo Ampolo» a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 7 giugno 1974, rep. n. 149193, reg. soc. n. 3775;

34) società cooperativa edilizia «Venezia» a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 22 giugno 1967, rep. n. 31529, reg. soc. n. 1088;

35) società cooperativa di produzione e lavoro «Centro regionale progettazione per la Calabria» a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Faccioli in data 14 marzo 1975, rep. n. 6360, reg. soc. n. 36/75.

(6934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chemioterapia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:
sociologia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7061)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 DP. — Data: 5 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Mario, nato a Montegranaro l'8 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 24 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	826,45	826,45	826,60	826,45	826,50	—	826,55	82 ,45	826,45	826,45
Dollaro canadese	716,20	716,20	716 —	716,20	716,60	—	716,40	716,20	716,20	716,20
Marco germanico	475,62	475,62	475,50	475,62	475,70	—	475,70	475,62	475,62	475,60
Fiorino olandese	435,16	435,16	435,20	435,16	435,15	—	435 —	435,16	435,16	430,15
Franco belga	29,75	29,7	29,72	29.75	29,75	—	29,727	29,75	29,75	29,75
Franco francese	204,85	204,85	204,60	204,85	204,85	—	204,80	204,85	204,85	204,84
Lira sterlina	1970,80	1970,80	1971 —	1970,80	1969,95	—	1971,30	1970,80	1970,80	1970,80
Lira irlandese	1783,75	1783,75	1782 —	1783,75	1781,90	—	1782 —	1783,75	1783,75	—
Corona danese	153,70	153,70	153,60	153,70	151,70	—	153,74	153,70	153,70	153,70
Corona norvegese	172,20	172,20	172,28	172,20	172.15	—	172,21	172,20	172,20	172,20
Corona svedese	201,02	201,02	200,90	201,02	200,95	—	201.10	201,02	201,02	201 —
Franco svizzero	517,40	517,40	517,10	517,40	517,55	—	517,42	517,40	517,40	517,40
Scellino austriaco	67,024	67,024	66,77	67,024	67 —	—	67,078	67,024	67,024	67 —
Escudo portoghese	17,05	17,05	17 —	17,05	16,95	—	17,05	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	11,659	11,659	11,67	11,659	11,65	—	11,67	11,659	11,659	11,65
Yen giapponese	3,697	3,697	3,70	3,697	3,69	—	3,70	3,697	3,697	3,69

Media dei titoli del 24 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,100
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	98,950
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	—
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	—
» » » » 1- 1-1980/83	—
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	92,775
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1984	92,375
» » » 12 % 1-10-1987	89,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	826,50
Dollaro canadese	716,30
Marco germanico	475,60
Fiorino olandese	435,08
Franco belga	29,738
Franco francese	204,825
Lira sterlina	1971,05
Lira irlandese	1782,875
Corona danese	153,72
Corona norvegese	172,205
Corona svedese	201,06
Franco svizzero	517,41
Scellino austriaco	67,051
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	11,664
Yen giapponese	3,698

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo)

Il bando del concorso pubblico, per esami, a quattrocentotrentatre posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 205 del 28 luglio 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra varie unità funzionali.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola unità funzionale.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, e scadrà il 6 settembre 1980.

(7184)

Concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo) riservato al personale già alle dipendenze dell'Istituto.

Il bando del concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n 205 del 28 luglio 1980.

Il concorso è riservato al personale già alle dipendenze dell'Istituto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che, oltre ad essere in possesso — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, sia disoccupato alla data del 24 luglio 1980 ed abbia frequentato e superato gli appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'Istituto medesimo per il personale suddetto.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppi di regioni.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, e scadrà il 6 settembre 1980.

(7185)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/San/Vet/So in data 10 febbraio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto n. 2/San/Vet/So in data 30 ottobre 1979, con il quale è stata stralciata la condotta veterinaria di Tirano ed Uniti;

Visto il proprio decreto n. 2497/san. in data 16 gennaio 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Preso atto che il dott. Giuseppe Morosi — componente della commissione in parola — non ha potuto prendere parte ai lavori della commissione per sopraggiunti impedimenti di carattere urgente come da sua comunicazione in data odierna;

Atteso che occorre provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto, con procedura d'urgenza, essendo stati già convocati i candidati in data 9 giugno 1980;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Accertato che il nominativo designato riveste la qualifica regionale corrispondente a quella statale come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che permette di rendere il presente decreto immediatamente eseguibile;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

Il funzionario regionale amministrativo, esperto, Savina Seregni, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Sondrio, è nominato componente della commissione giudicatrice in oggetto indicata, in sostituzione del dott. Giuseppe Morosi a suo tempo nominato con decreto n. 2497/san. in data 16 gennaio 1980.

Art. 2.

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Milano, addì 10 giugno 1980

p. *Il presidente*: THURNER

(7171)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di neurologia del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2502/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(2507/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto di radiologia;
un posto di assistente pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2508/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2488/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2489/S)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;
due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di O.R.L.;
un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vigevano (Pavia).

(2506/S)

XX UNITA' SANITARIA LOCALE « VAL DI MAGRA » DI SARZANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(2485/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di emodialisi;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(2484/S)

OSPEDALI « NOMENTANO - G. EASTMAN » DI ROMA

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2490/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il sanitario vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno e dovrà essere disponibile ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12 e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(2501/S)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Conversano (Bari).

(2541/S)

Avviso di rettifica

Si precisa che il concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1980, deve intendersi vincolato al rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2542/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1980, n. **40.**

Norme integrative concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 23 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali

1. Il personale assunto con incarico a tempo determinato, ai sensi degli articoli 12 e 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 e successive modificazioni, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, a domanda, nel ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, secondo le condizioni e le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 2.
Personale docente

1. Il personale docente, assunto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sia stato conferito anteriormente al 31 dicembre 1978 un incarico di almeno dodici ore settimanali di insegnamento diurno, oppure di almeno dieci ore di insegnamento serale, in cattedre prive di titolare, può chiedere la immissione nella sezione del ruolo speciale transitorio, di cui al successivo art. 5, alla qualifica VI, qualora sia in possesso di diploma di laurea, ed alla qualifica V in tutti gli altri casi.

2. L'immissione nel ruolo speciale transitorio è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso consistente in una prova scritta o tecnico-pratica ed in un colloquio.

3. Le commissioni esaminatrici del concorso di cui al precedente comma sono costituite a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54; gli esperti di cui al citato art. 12 terzo comma, lettera *c*), saranno individuati: uno tra i docenti regionali di ruolo nella disciplina oggetto del concorso e due fra esperti, estranei alla amministrazione, nei settori di attività o nelle discipline per le quali è indetto il concorso.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, a domanda, anche ai docenti cui, per l'anno formativo 1978-79, sia stato conferito per la seconda volta l'incarico di insegnamento nella cattedra di cui sia titolare un docente di ruolo temporaneamente esonerato dall'insegnamento o comunque assente, nonchè ai docenti cui, nell'anno formativo 1979-80, sia stato conferito un incarico per cattedra priva di titolare; ancorchè in deroga alle disposizioni relative a graduatorie e titoli di studio, per non meno di dodici ore settimanali di insegnamento e che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi.

Art. 3.
Assegnazione del personale docente ai centri di formazione professionale

1. Al personale docente immesso nel ruolo speciale transitorio si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94.

2. Qualora tale personale — a seguito di riduzione dell'attività, di trasferimento di dipendenti regionali di ruolo o per qualsiasi altra causa — risulti in eccedenza alle esigenze del

centro presso il quale presta servizio, anche per l'insegnamento di altre materie comprese nel medesimo gruppo disciplinare della materia insegnata, può essere assegnato o trasferito d'ufficio presso altri centri di formazione professionale e, in subordine, presso altre unità organizzative con contestuale esenzione temporanea dall'insegnamento.

Art. 4.

Personale non docente

1. Il personale non docente, cui sia stato conferito un incarico, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 e successive modificazioni, di durata non inferiore a sei mesi per l'anno formativo 1979-80 e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello assunto in sostituzione di personale di ruolo o incaricato temporaneamente assente, può chiedere l'immissione nel ruolo speciale transitorio per la qualifica corrispondente a quella rivestita nel corso dell'ultimo semestre, purchè in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

2. Nel caso di mancanza del prescritto titolo di studio, l'immissione nel ruolo speciale transitorio è effettuata nelle qualifiche funzionali seconda, terza e quinta, in relazione, rispettivamente, all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso della licenza di scuola media inferiore ed al possesso della licenza di istruzione media superiore.

3. L'immissione nel ruolo speciale transitorio è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso da effettuarsi a mezzo di commissioni costituite ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, consistente in una prova pratica ed in un colloquio per le qualifiche funzionali II, III e IV ed in una prova scritta ed in un colloquio per le qualifiche funzionali V e VI.

Art. 5.

Modifiche dei contingenti del ruolo speciale transitorio

1. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 2, nell'ambito del ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, è istituita la « Sezione docenti della formazione professionale », i cui contingenti, per qualifica funzionale, sono così determinati:

qualifica funzionale V n. 279;
qualifica funzionale VI n. 122.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 4 i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, sono aumentati delle seguenti unità:

qualifica funzionale II n. 68;
qualifica funzionale III n. 57;
qualifica funzionale IV n. 21;
qualifica funzionale V n. 65;
qualifica funzionale VI n. 52.

Art 6.

Norme di rinvio

1. Lo stato giuridico ed economico, nonchè il passaggio nei ruoli ordinari della regione del personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi della presente legge sono disciplinati a norma degli articoli 52 e 53 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

2. Al personale docente di cui alla presente legge non si applicano le norme relative ai titoli di studio richiesti per l'accesso agli impieghi regionali nel solo caso di concorsi pubblici per cattedre per l'insegnamento della stessa disciplina e per la stessa qualifica funzionale ricoperta nel ruolo speciale transitorio.

3. Sono altresì applicabili al personale docente le disposizioni generali vigenti per il personale addetto alla formazione professionale, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 7.

Delega di firma

1. L'assessore regionale preposto al settore istruzione e formazione professionale firma gli atti di competenza del presidente della giunta, se da lui delegato, relativi alla mobilità del personale tra i centri di formazione professionale.

2. L'assessore regionale preposto al servizio agli affari generali firma tutti gli altri atti di competenza del presidente della giunta previsti dalla presente legge, se da lui delegato.

Art. 8.

Incarichi di supplenza

1. L'art. 12 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è abrogato e così sostituito:

« Art. 12. — Durante il periodo di svolgimento dell'attività formativa, in caso di assenza di personale docente protrattasi per oltre sei giorni o in caso di cessazione dal servizio dello stesso, ove non si possa provvedere in base alle norme che regolano la mobilità del personale prevista dalla presente legge, il direttore del centro può conferire incarichi di supplenza che cessano rispettivamente con il rientro del titolare e con la conclusione dell'attività didattica dell'anno formativo corrente ivi comprese le sessioni di esame.

Di tali incarichi deve essere data immediata comunicazione al comitato di gestione per la presa d'atto in occasione della prima seduta e per la successiva ratifica da parte della giunta regionale.

Il direttore del centro procede al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente sulla base di apposite graduatorie distinte per gruppi di discipline di insegnamento e formulate in relazione alle domande pervenute al centro entro il 31 agosto di ciascun anno.

Tali graduatorie devono essere redatte in conformità ai criteri all'uopo fissati dalla giunta regionale, tenendo conto dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dagli ordinamenti didattici, della partecipazione a corsi di aggiornamento, delle esperienze lavorative, nonché delle attività di insegnamento precedentemente prestate in corsi di formazione professionale regionali. Queste ultime non possono comunque costituire titolo di precedenza o preferenza.

Al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma non è consentito il conferimento di incarichi se non previsti da provvedimenti legislativi ».

Art. 9.

Abrogazione

L'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 10.

Autorizzazione di spesa

Al finanziamento degli oneri relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale docente e non docente dei centri di formazione professionale, già assunti a tempo determinato, e immessi nel ruolo speciale transitorio istituito con l'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, si provvede mediante le somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio dello esercizio finanziario 1980 e successivi, al cap. 1.3.2.2.1.1058 istituito tra le spese obbligatorie ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11.

Variazioni di bilancio

In relazione a quanto disposto dalla presente legge al bilancio pluriennale 1980-82 sono apportate le seguenti variazioni:

Le previsioni di spesa iscritte nella parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 3.2.2.2. « Interventi promossi tramite i centri regionali », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti », spese correnti operative, sono ridotte rispettivamente di lire 1.500 milioni per l'anno 1980, di lire 6.500 milioni per l'anno 1981, e di lire 7.000 milioni per l'anno 1982.

Le previsioni di spesa iscritte nella parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 3.2.2.1. « Competenze ed oneri riflessi relativi al personale », tabella relativa a « previsioni di spesa riferita a leggi operanti », spese correnti di funzionamento, sono incrementate rispettivamente di lire 1.500 milioni per l'anno 1980, di lire 6.500 milioni per l'anno 1981 di lire 7.000 milioni per l'anno 1982.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Nella parte I « Spese per l'adempimento delle funzioni normali », ambito 3, settore 2, finalità 2, attività 1 « Competenza ed oneri riflessi relativi al personale », è istituito tra spese obbligatorie il cap. 1.3.2.2.1.1058 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale docente e non docente addetto a centri di formazione professionale, immesso nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

B. Nella parte I «Spese per l'adempimento delle funzioni normali», ambito 3, settore 2, finalità 2, attività 2 «Interventi promossi tramite i centri regionali» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.3.2.2.2.454 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione — rateo anno scolastico 1980/81» è ridotto per lire 1.500 milioni.

Art. 12

Le spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, relativamente all'anno scolastico 1980-81, già determinato in lire 50.590 milioni ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 14 febbraio 1980, n. 17 «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82» è rideterminata in conseguenza delle variazioni apportate al «bilancio pluriennale 1980-82 dal precedente art. 11, in L. 44.340 milioni».

La presente legge, regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 aprile* 1980 *prot.* 20202/4215.

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1980, n. 41.

Norme sulla disciplina degli acconti sull'indennità di fine servizio del personale regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 23 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acconto sull'indennità di fine servizio

La regione, nelle more degli adempimenti per la definizione dell'indennità di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde all'impiegato cessato dal servizio per qualsiasi causa, a titolo di acconto, una somma pari all'80% del presumibile trattamento lordo complessivamente dovuto, sulla base delle risultanze del fascicolo personale.

I relativi provvedimenti sono adottati per il personale del ruolo della giunta regionale, con deliberazione della giunta stessa; per il personale del ruolo del consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Gli stessi criteri si applicano a favore della vedova e degli orfani nel caso di morte del dipendente regionale.

L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce alle somme anticipate.

A tal fine il dipendente — per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti previdenziali e sino alla concorrenza della somma anticipata — stipula con l'amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile, vincolante per gli aventi causa, da notificare ai menzionati istituti.

Art. 2.

Retroattività

La presente legge si applica, d'intesa con gli istituti interessati, anche al personale cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore e che abbia maturato il diritto al trattamento di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per le anticipazioni a titolo di acconto sulle indennità di fine servizio previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 e seguenti la spesa di lire 1.000 milioni.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, sono istituiti i seguenti capitoli:

stato di previsione della entrata, titolo 3, categoria IV: cap. 3.4.871 «Recupero nei confronti degli istituti previdenziali delle somme corrisposte ai dipendenti regionali cessati dal servizio a titolo di anticipazione sulla indennità di fine servizio» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

stato di previsione della spesa, parte I, ambito 1, settore 2, finalità 1, attività 3: cap. 1.1.2.1.3.872 «Spese per anticipazione di un acconto ai dipendenti regionali cessati dal servizio della indennità di fine servizio loro spettante da parte dei competenti istituti previdenziali» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 aprile 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 aprile* 1980 *prot.* 20202/4217.

(5048)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802060)